

**Allegato “A” al n. 30567/15026 di repertorio**

**STATUTO  
DELLA  
"FONDAZIONE CARDIOTORACOVASCOLARE  
ANGELO DE GASPERIS ETS"**

**Articolo 1**

**Costituzione - denominazione - sede**

**1.1** È costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Cardiotoracovascolare Angelo De Gasperis Ets**" ( di seguito la “Fondazione”) con sede in Milano, presso l'Ospedale Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore n.3.

La Fondazione può far uso della denominazione in forma abbreviata “**Fondazione Cardiologia Angelo De Gasperis ETS**”. In ogni caso la Fondazione farà uso dell’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**1.2** Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 2**

**Scopi e Attività**

**2.1** La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo punto 2.3.

**2.2** In particolare la Fondazione ha per scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e il potenziamento del settore cardiotoracovascolare nell’ambito dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda anche attraverso lo sviluppo ed il coordinamento di servizi mirati al cittadino in ausilio all’Azienda Ospedaliera.

**2.3** Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere u), h), b), c) e d) del D.Lgs 117/2017

a) promuovere la raccolta di mezzi finanziari e provvedere alla erogazione degli stessi nelle forme a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 per gli impieghi che saranno ritenuti di volta in volta opportuni (quali acquisti di strumenti o di materiali scientifici o di studio, formazione professionale di personale medico, infermieristico e tecnico, formazione di giovani nel settore Cardiotoracovascolare, provvedendo direttamente o attraverso la corresponsione di borse di studio e quant’altro possa corrispondere allo scopo; promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, convegni e conferenze rivolte alla sensibilizzazione dei medici e/o della popolazione; pubblicazione di materiale scientifico, didattico, rassegne, atti dei convegni, ricerche prodotte in proprio; istituzione e regolamentazione di apposite borse di studio o assegni speciali o premi, anche per lo svolgimento dell’attività di ricerca in Italia; sviluppo di iniziative per il supporto della ricerca Cardiotoracovascolare, anche promuovendo l’interesse della popolazione mediante l’uso dei mezzi ritenuti più idonei o opportuni) e sentito il parere del Comitato Scientifico della Fondazione stessa;

b) favorire lo sviluppo della ricerca scientifica nell’area Cardiotoracovascolare nelle seguenti modalità:

- incentivando la promozione e il coordinamento dei progetti di ricerca scientifica;
  - favorendo l'interscambio culturale e scientifico tra Ospedale, Università, società civile e scientifica tramite convegni, dibattiti, attività di ricerca clinica e di formazione nonché tramite ogni altra iniziativa da intraprendere in comune; stabilendo attive relazioni con istituti similari, regionali, nazionali ed internazionali; incoraggiando lo scambio, la documentazione, la diffusione e l'applicazione delle cognizioni scientifiche in campo cardiologico, cardiocirurgico, toracico e vascolare con ogni mezzo ritenuto utile od opportuno; conseguendo la collaborazione degli studiosi e dei ricercatori più qualificati nei suddetti campi;
  - promuovendo la prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiotoracovascolari, con azioni mirate a diffondere, favorire e sostenere l'informazione, la conoscenza e la cultura verso corretti stili di vita nel campo delle malattie coronariche, promozioni di manifestazioni pubbliche per diffondere nella popolazione le informazioni sulle malattie cardiotoracovascolari e gli strumenti per prevenirle e curarle, promozioni di congressi in Italia e all'estero tra esperti specialisti del settore, pubblicazione di materiale divulgativo e didattico.
- c) favorire il recupero della capacità di lavoro dei pazienti e dei cittadini per il reinserimento nell'ambiente socio-economico e prevenzione delle recidive di malattia, tramite l'individuazione di programmi di riabilitazione, gruppi di sostegno e corsi didattici.
- d) promuovere ed organizzare conferenze, seminari, convegni scientifici e di studio anche a livello internazionale, nonché corsi di lezioni o manifestazioni didattiche o scientifiche attinenti la ricerca applicata nel settore che interessa l'attività della Fondazione;
- e) contribuire alla formazione di giovani ricercatori e all'aggiornamento di specialisti e non attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi residenziali, soggiorni presso Istituti di ricerca in Italia ed all'estero, programmi per visiting professor in Istituti italiani;
- f) organizzare, in proprio ovvero in collaborazione con altri enti, attività dedicate alla riabilitazione cardiaca, toracica e vascolare ed al training fisico controllato all'interno di un'area opportunamente attrezzata per offrire ai pazienti ed ai cittadini un servizio mirato all'esercizio fisico indicato per le patologie di cui sopra, da integrare con l'attività di informazione in aula e con gruppi di discussione e lavoro;

**2.4** La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi fini la Fondazione, potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- f) aderire, collaborare e stipulare convenzioni con organismi ed enti nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio.

**2.5** La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

### **Articolo 3**

#### **Patrimonio**

**3.1** Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

### **Articolo 4**

#### **Fondo di Gestione**

**4.1** Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- da ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

**4.2.** Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017

## **Articolo 5**

### **Esercizio finanziario**

**5.1** L'esercizio finanziario ha inizio il 1<sup>o</sup> gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**5.2** Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

**5.3** Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

**5.4** Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare contestualmente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

## **Articolo 6**

### **Organi e uffici**

**6.1** Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- Il Vice- Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato nomine
- il Segretario Generale.

## **Articolo 7**

### **Consiglio di Amministrazione e Comitato Nomine**

**7.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di cinque membri ad un numero massimo di diciotto membri, compreso il Presidente nominati da un Comitato Nomine ("di seguito anche solo "**Comitato**") composto da tre componenti come segue:

- a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- b. il Direttore pro tempore del Dipartimento Cardioracovascolare ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- c. il Consigliere di Amministrazione della Fondazione più anziano per età anagrafica, ad esclusione del Presidente, che non sia un medico in forze presso l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Qualora il Presidente della Fondazione sia anche Direttore del Dipartimento Cardioracovascolare ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, farà parte del Comitato Nomine anche il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

**7.2** Il Comitato nomina i consiglieri e ne determina il numero di componenti con la maggioranza dei voti dei componenti; il funzionamento del comitato è disciplinato da apposito regolamento che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

**7.3** I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

**7.4** Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio

stesso. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**7.5** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più consiglieri, il Comitato, a maggioranza assoluta dei membri, nomina il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri in carica del Consiglio.

**7.6** Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio, in particolare, provvede a:

- stabilire annualmente gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
  - predisporre e approvare i bilanci preventivo e consuntivo e ove necessario quello sociale;
  - deliberare lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
  - nominare il Presidente ai sensi del successivo art. 9.1;
  - individuare, su proposta del Presidente, un Vice Presidente, scegliendolo tra i propri membri;
  - nominare, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Fondazione;
  - vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
  - dirigere e organizzare il personale della Fondazione;
  - organizzare attività, uffici e divisioni della Fondazione;
  - delibera le modifiche allo statuto;
  - curare la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
  - svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto;
  - può nominare un Presidente d'Onore della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- 7.** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

## **Articolo 8**

### **Convocazione e quorum**

**8.1** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

**8.2** Il Consiglio di Amministrazione può anche riunirsi su libera iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno metà dei suoi membri o dell'Organo di Controllo.

**8.3** Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo fisico o virtuale della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario - almeno sei giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi

verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**8.4** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

**8.5** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

**8.6** Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza od impedimento di entrambi, la riunione deve essere aggiornata.

**8.7** Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona anche esterna dalla Fondazione designata dal Consiglio stesso.

**8.8** Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di controllo e il Presidente d'Onore. Il Presidente può altresì invitare al Consiglio medesimo invitati permanenti, o solo per alcuni atti, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto.

## **Articolo 9**

### **Presidente**

**9.1** Il Presidente è nominato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere dell'organo medesimo.

**9.2** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

**9.3** Il Presidente svolge i compiti affidatigli dal presente statuto e cura, inoltre, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

**9.4** In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

## **Art. 10**

### **Segretario Generale**

**10.1** Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente, resta in carica fino a revoca, da parte del Presidente, o dimissioni.

**10.2** Il Segretario Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

**10.3** Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

**10.4** Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, del Comitato Scientifico, nonché di eventuali commissioni o comitati.

## **Articolo 11**

### **Compensi per le Cariche sociali**

**11.1** Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

**11.2** La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

## **Articolo 12**

### **Organo di Controllo**

**12.1** L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

**12.2** I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

**12.3** I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**12.4** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**12.5** L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

**12.6** I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**12.7** Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il

Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

**12.8** L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**12.9** Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

**12.10** L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

### **Articolo 13**

#### **Comitato Scientifico**

**13.1** Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di venticinque componenti come segue:

a) sono membri di diritto del Comitato Scientifico tutti i Dirigenti di Struttura Complessa che fanno parte del Dipartimento Cardioracovascolare Angelo de Gasperis ed il Presidente della Fondazione (che potrà delegare in sua vece uno dei membri del Consiglio d'Amministrazione);

b) i restanti componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica per tre esercizi.

**13.2** Il Comitato Scientifico elegge, con propria deliberazione adottata a maggioranza semplice, il Presidente del Comitato medesimo, scegliendolo tra i propri membri.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno quattro volte all'anno e redige un verbale delle riunioni.

**13.3** Le decisioni del Comitato Scientifico vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato scientifico.

**13.4** Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare al Consiglio d'Amministrazione pareri in relazione agli aspetti scientifici delle iniziative della Fondazione.

Esso potrà provvedere a proporre al Consiglio d'Amministrazione:

- seminari, attività di aggiornamento e convegni;
- iniziative scientifiche ritenute utili per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- attività di ricerca;
- attività didattica;
- istituzione di borse di studio ed erogazione di contributi e fondi per i contratti di libera professione per medici, infermieri e tecnici;
- acquisizione di apparecchiature e di tecnologie utili allo sviluppo ed all'attività del Dipartimento Cardioracovascolare Angelo De Gasperis.

**13.5** Il Consiglio d'Amministrazione individua, anche al di fuori dei componenti del Comitato Scientifico, il Segretario del Comitato, il quale ha funzioni di coordinamento ed organizzazione dell'attività del Comitato medesimi, nonché di raccordo con gli organi amministrativi della Fondazione.

**13.6** Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/1317.

### **Articolo 14**

#### **Scioglimento**

**14.1.** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio d'Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.



**Articolo 15**  
**Clausola di rinvio**

**15.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. 117/2017.

F.to: Benito Benedini  
Monica De Paoli